

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO" DI ARSIERO (VI)

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE OD ASSENSO IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 33 del Decreto n. 44/01 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione od assenso se concessi dall'Ente Locale, in uso dei locali scolastici;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione od assenso in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

ART. 1- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

I locali scolastici possono essere concessi o può essere dato l'assenso in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I locali scolastici eventualmente concessi o per cui viene richiesto l'assenso, devono essere destinati solamente per pertinenti fini finalizzati alle attività scolastiche specifiche e per attività di istruzione e formazione coerenti col POF che contribuiscono all'arricchimento civile, culturale e psicofisico della comunità scolastica, valutando opportunamente i contenuti dell'attività o iniziativa proposte.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le prioritarie esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico e della formazione. Per motivi di sicurezza non si concedono locali durante il periodo degli esami e degli scrutini.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica e quelle rientranti nell'offerta formativa facente capo a quest'Istituto comprensivo hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, né offrire servizi già assicurati dalla scuola.

ART.3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente;
Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza

Sospendere immediatamente l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;

Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire lo svolgimento delle attività didattiche.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica ed il comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale, rispettando anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso, derivante dall'uso dei

locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa e adottando altre misure cautelative.

ART. 5 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività scolastiche in ogni caso tale da non interferire con esse. Sarà necessario predisporre un calendario, in giorni e fasce orarie, da concordare con l'Istituzione scolastica, in cui sarà svolta l'attività .

ART. 6 - USI INCOMPATIBILI

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di apportare qualunque modifica dei locali senza l'autorizzazione dell'Istituzione scolastica e del Comune. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo in genere e con pubblico a pagamento.

ART. 7- DIVIETI PARTICOLARI

All'interno del locale è vietato fumare. Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. I locali dovranno essere usati con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

ART. 8- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE.

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 15 gg. prima della data di uso e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile, l'assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Il consiglio d'istituto o, su delega di quest'ultimo, il dirigente scolastico e la giunta esecutiva, prenderà in considerazione le richieste pervenute e delibererà per l'eventuale concessione o diniego verificando se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente l'assenso.

ART. 9- PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

Il provvedimento concessorio o di assenso dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, come da precedenti articoli. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica o qualora il concessionario violi gli impegni assunti o non sia più in grado di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività programmata. La concessione non può superare la durata dell'anno scolastico: a richiesta può essere rinnovata. Il dirigente scolastico comunicherà al Consiglio di Istituto tutte le richieste pervenute e i contratti stipulati secondo il presente regolamento.

Richieste di particolare complessità saranno, comunque, vagliate dal Consiglio di Istituto.